

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 13/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale		
NUMERO ATTO	COM(2010) 105 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0067 (CNS)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	24/03/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	20/04/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	21/06/2010		
ASSEGNATO IL	27/04/2010		
COMM.NE DI MERITO	2 ^a	Parere motivato entro	10/06/2010
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a ; 3 ^a ; 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	03/06/2010
OGGETTO	La proposta riguarda una cooperazione rafforzata tra nove Stati membri, tra cui l'Italia, che mira ad istituire un quadro normativo chiaro e uniforme in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, contribuendo a rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto e ad aumentarne la flessibilità, lasciando alle parti un certo margine di libertà nella scelta della legge applicabile, che avviene in base ai criteri della residenza (attuale o ultima) o della cittadinanza. In ogni caso la legge scelta sarà la legge con la quale i coniugi avranno uno "stretto legame", evitando così l'applicazione delle cosiddette "leggi esotiche", con le quali il legame è pressoché inesistente.		
BASE GIURIDICA	Articolo 81, paragrafo 3, in base al quale <i>"le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo"</i> .		

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME. Considerata la natura e la portata del problema riguardante i divorzi e le separazioni transnazionali, gli obiettivi della proposta, ovvero aumentare la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità a beneficio dei cittadini, non possono essere raggiunti dagli Stati singolarmente, poiché questi non dispongono di norme identiche. Pertanto, essi possono essere raggiunti solo a livello dell'Unione.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME. La proposta non va oltre quanto espressamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi

ANNOTAZIONI:

Si ricorda che nel 2006 la Commissione europea aveva presentato la proposta di regolamento mirante a modificare il regolamento 2201/2003, riguardante le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, introducendovi norme relative alla legge applicabile in materia matrimoniale (ROMA III)¹. Nel giugno 2008, il progetto di regolamento Roma III è stato respinto a causa del veto svedese, che aveva impedito un accordo all'unanimità, previsto per le norme in materia di diritto di famiglia. A fronte di questo fallimento, tra luglio e agosto 2008 nove Stati membri² - Francia³, Romania, Bulgaria, Ungheria, Austria, Spagna, Italia, Slovenia, Lussemburgo - hanno trasmesso alla Commissione europea una richiesta manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata, e chiedendole formalmente di presentare una proposta. Si ricorda che a norma dei Trattati, le cooperazioni rafforzate consistono nell'adozione di una politica comune in un determinato settore solo da parte di alcuni Stati membri dell'UE (almeno nove) nell'ambito delle competenze non esclusive dell'Unione, al fine di esercitarle.

¹ La proposta è stata oggetto di uno dei test di sussidiarietà della COSAC e pertanto esaminata dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, che in data 4 ottobre 2006, ha approvato un parere favorevole con osservazioni indirizzate alla Commissione giustizia che ha sua volta ha votato una risoluzione nella quale auspicava la rapida approvazione della proposta.

² Inizialmente gli Stati erano dieci, inclusa la Grecia, che però ha ritirato formalmente la sua candidatura il 3 marzo 2010.

³ La Francia ha inoltrato tale richiesta nel gennaio 2009.